



FONDAZIONE

Dopo Di Noi a PISA - ETS

Modello di Organizzazione e di Gestione  
ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE GENERALE

Novembre 2020



## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 .....</b>	<b>5</b>
2.1	INQUADRAMENTO NORMATIVO .....	5
2.2	CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ.....	6
2.3	REATI PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/2001 .....	8
2.4	SANZIONI APPLICABILI .....	17
2.5	REQUISITI PER LA COSTRUZIONE DEL MOG. ....	18
<b>3</b>	<b>MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>19</b>
3.1	ORIGINI E PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE.....	19
3.2	ORGANI DELLA FONDAZIONE .....	18
<b>4</b>	<b>ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>25</b>
4.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	25
4.2	RAPPORTI TRA DESTINATARI E ODV .....	26
4.3	CARATTERISTICHE FUNZIONI E COMPITI .....	27
4.4	INFORMAZIONI DA PARTE DI DIPENDENTI COLLABORATORI E TERZI .....	28
4.5	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	30
<b>5</b>	<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>31</b>
5.1	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	31
5.2	SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER .....	31
<b>6</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>32</b>
6.1	PRINCIPI GENERALI.....	32
6.2	SANZIONI PER I DIPENDENTI .....	32
6.3	SANZIONI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	32
6.4	MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E LAVORATORI AUTONOMI E TERZI.....	33
6.5	CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI .....	33
6.6	AMBITO DI APPLICAZIONE .....	34

## 1 DEFINIZIONI

Ai fini di una più corretta e compiuta lettura del presente Modello Organizzativo e di gestione ex. Decreto Legislativo n. 231 del 2001, si propongono le seguenti ‘definizioni’:

**Decreto 231:** E’ il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

**Destinatari:** Sono i soggetti cui è rivolto il Modello.

**Ente o Fondazione:** E’ la Fondazione Dopo di Noi a Pisa ETS.

**Modello (anche MOG):** E’ l’insieme di principi di comportamento e di Protocolli adottati al fine di prevenire i reati, come previsto dagli art. 6 e 7 del Decreto.

**Organismo di Vigilanza (anche OdV):** E’ l’organo dell’Ente previsto dall’art. 6 del Decreto al quale è demandato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, sulla sua osservanza nonché di curarne l’eventuale aggiornamento.

**Protocollo:** E’ la procedura specifica per la prevenzione dei reati e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo aziendale.

## **2 DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

### **2.1 Inquadramento normativo**

Con il **Decreto Legislativo n. 231 dell' 8 giugno 2001** dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito.

In effetti, l'articolo 11 della sopracitata legge delega aveva, in sintesi, previsto: l'introduzione della responsabilità amministrativa; un catalogo di reati ai quali collegare la responsabilità; l'attribuzione della responsabilità nel caso di reato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti; l'esclusione della responsabilità dell'ente nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi; un catalogo di sanzioni; la competenza del giudice penale; l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative.

Alla legge delega ha, poi, fatto seguito il Decreto 231.

Tale Decreto (come successivamente modificato ed integrato) ha effettivamente introdotto la nuova disciplina della responsabilità amministrativa dell'Ente collettivo (dotato o non di personalità giuridica), per taluni reati commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio, da soggetti (e loro sottoposti) che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione.

Il legislatore ha, pertanto, inteso introdurre una responsabilità personale e autonoma dell'Ente, distinguendola da quella della persona fisica autrice materiale del reato, in forza della quale l'Ente stesso risponde delle conseguenze del fatto illecito con il proprio patrimonio.

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al Decreto 231 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito stesso.

Lo scopo del legislatore è evidentemente quello di fornire una risposta repressiva a fenomeni delittuosi che si annidano nelle organizzazioni private (c.d. “crimini dei

colletti bianchi”) in cui l’accertamento delle responsabilità diventa più difficile in ragione della copertura fornita dallo “schermo” giuridico dell’Ente.

Sul punto, la *ratio legis* sembrerebbe quindi ben lontana dal voler colpire quella che è l’attività della Fondazione Dopo di Noi a Pisa.

Senonché, non si è voluto tuttavia escludere a priori che talune fattispecie criminose possano, anche solo ‘potenzialmente’, concretizzarsi nell’operatività di questa Fondazione.

Da qui la decisione di assumere, in conformità ai principi del Codice Etico, determinate soluzioni organizzative tali da rendere tale eventualità ancora più difficilmente realizzabile in concreto.

## **2.2 Condizioni di esclusione della responsabilità**

Secondo la nuova disciplina (articolo 5 del Decreto 231), l’Ente è responsabile per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. ‘soggetti apicali’);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. ‘soggetti sottoposti’).

E’, altresì, previsto che l’Ente non risponde dell’illecito, quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito nell’interesse proprio o di terzi.

Tanto premesso, è di fondamentale importanza il richiamo normativo alle condizioni di esclusione della responsabilità dell’Ente (Artt. 6 e 7 del Decreto 231).

Ebbene, nel caso di “reati commessi da soggetti in posizione apicale” l’articolo 6, comma 1, dispone che l’Ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza del MOG e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i MOG;
- non vi è stata l'omessa ovvero l'insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In questo caso, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che tali soggetti ("apicali") esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dello stesso. Ad ogni modo, si tratta di una presunzione semplice di responsabilità, che potrà essere superata qualora si dimostri di avere adempiuto in ogni sua parte il disposto dell'art. 6 comma 1.

Nell'ipotesi di reati commessi da "sottoposti", l'articolo 7 dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questo caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato (presunzione di esclusione) un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Quando l'autore del reato è un soggetto "sottoposto" all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'Ente non in via presuntiva bensì solo qualora venga dimostrata una violazione degli obblighi di direzione e vigilanza.

Siamo, pertanto, in un'ipotesi di responsabilità per colpa, la cui prova dovrà essere fornita dimostrando un deficit di sorveglianza o di organizzazione, così da individuare quindi una specifica colpa dell'Ente per il mancato controllo che ha reso possibile la realizzazione di una condotta penalmente illecita.

Avuto riguardo alla Fondazione Dopo di Noi, la categoria degli 'apicali' può essere certamente riferita agli esponenti aziendali che compongono il Consiglio di amministrazione e al Direttore, mentre quella dei 'sottoposti' si riferisce ai dipendenti della Fondazione e a coloro che con la stessa entrano in rapporto di collaborazione.

Ad ogni modo, pur nelle distinzioni appena descritte, si può concludere che il legislatore ha rifiutato un criterio meramente oggettivo (rispettando così il principio di colpevolezza), costruendo un particolare modello di imputazione del colpevole, prevedendo il seguente meccanismo processuale di inversione dell'onere della prova, in base al quale l'Ente deve provare:

- la predisposizione del MOG;
- l' idoneità del MOG a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l' affidamento ad un autonomo organismo (OdV) del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG;
- la commissione del reato eludendo fraudolentemente il MOG;
- la sufficiente vigilanza dell'organismo di controllo.

### **2.3 Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001**

Il D. Lgs. n. 231/2001 indica le seguenti fattispecie di reato che comportano la responsabilità amministrativa dell'Ente.

#### *2.3.1 Articolo 24*

Tale articolo prevede l'indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 bis del codice penale: malversazione a danno dello Stato;
- art. 316 ter del codice penale: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
- art. 356 del codice penale: frode nelle forniture pubbliche;
- art. 640, comma 2 n. 1 del codice penale: truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640-bis del codice penale: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640-ter del codice penale: frode informatica ai danni dello Stato;
- art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898: frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

#### *2.3.2 Articolo 24 bis*

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48 (entrata in vigore il 5 aprile 2008) l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica di Budapest (del 23 novembre 2001, ed entrata in vigore il 1° luglio 2004).

La legge introduce modifiche significative sia nell'ambito del diritto penale processuale sia del diritto penale sostanziale e, proprio con riguardo ai reati "informatici", amplia la categoria dei nuovi reati-presupposto per l'applicazione



della responsabilità amministrativa degli enti. Introducendo ad hoc l'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/01, richiamando fattispecie relative a “delitti informatici e trattamento illecito di dati”, sono previste come rilevanti le seguenti fattispecie:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

### 2.3.3 *Articolo 24 ter*

L'estensione ai delitti di criminalità organizzata è stata prevista dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, individuando i seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

#### 2.3.4 *Articolo 25*

Questo articolo prevede il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità la corruzione e l'abuso d'ufficio. In particolare, prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

art. 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale: peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, abuso d'ufficio. Tutti e tre i citati reati rilevano solo se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;

- art. 317 del codice penale: concussione;
- art. 318 e 321 del codice penale: corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 319, 319-bis e 321 del codice penale: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, semplice e aggravata;
- art. 319-ter del codice penale: corruzione in atti giudiziari;
- art. 319-quater del codice penale: induzione indebita a dare o promettere;
- art. 320 del codice penale: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322 del codice penale: istigazione alla corruzione;
- art. 322-bis del codice penale: peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri;
- art. 346-bis del codice penale: traffico di influenze illecite.

#### 2.3.5 *Articolo 25 bis*

Questo articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. Si tratta di un articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (art. 6), D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001, poi integrato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 (art.15).

In particolare, prevede le seguenti fattispecie rilevanti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali. (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

#### 2.3.6 *Articolo 25 bis.1.*

L'articolo aggiunto dalla legge 99 del 23.7.2009 prevede i seguenti delitti contro l'industria e il commercio:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

#### 2.3.7 *Articolo 25 ter*

Questo articolo prevede i reati societari. In particolare, tenuto conto dell'intervento di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha introdotto il reato di corruzione tra privati, individua come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- art. 2621-bis del codice civile: fatti di lieve entità;
- art. 2622 del codice civile: false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- art. 2623 del codice civile: falso in prospetto (173 bis D. Lgs. n. 58/98);
- art. 2624, commi 1 e 2, del codice civile: falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;

- art. 2625 del codice civile: impedito controllo;
- art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;
- art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2629-bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati;
- 2635-bis del codice civile: istigazione alla corruzione tra privati;
- art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 del codice civile: aggio;
- art. 2638, commi 1 e 2, del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;

#### 2.3.8 *Articolo 25 quater*

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. L'articolo è stato aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7 (art. 3).

#### 2.3.9 *Articolo 25 quater 1*

Tale articolo prevede pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'art. 583-bis c.p. ed è stato aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7 (art. 8).

#### 2.3.10 *Articolo 25 quinquies*

Tale articolo prevede delitti contro la personalità individuale ed è stato aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228 (art. 5). In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 600 del codice penale: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 bis del codice penale: prostituzione minorile;
- art. 600 ter del codice penale: pornografia minorile;
- art. 600 quater del codice penale: detenzione di materiale (pedo)pornografico;
- art. 600 quinquies del codice penale: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 del codice penale: tratta di persone;
- art. 602 del codice penale: acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603-bis del codice penale: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;

- art. 609 undecies del codice penale: adescamento di minorenni.

#### *2.3.11 Articolo 25 sexies*

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184) e la Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185) e la responsabilità dell'Ente (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 187- quinquies).

.

#### *2.3.12 articolo 25 septies*

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

#### *2.3.13 Articolo 25 octies*

Tale articolo *aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3*, poi integrato dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio, prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (648-ter1 c.p.).

#### *2.3.14 Articolo 25 novies*

Questo articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Si tratta di una norma aggiunta recentemente dalla legge n. 99 del 23/07/09, che prevede le seguenti fattispecie:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per

- rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
  - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
  - mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
  - fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

#### *2.3.15 Art. 25 decies*

L'articolo, aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116 (art. 4) prevede l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### *2.3.16 Legge 146/2006 crimini transnazionali*

Con la legge 16 marzo 2006, n. 146 è stata estesa la responsabilità amministrativa dell'ente alle seguenti ipotesi di reato, ma solo nel caso in cui ricorra la transnazionalità, ovvero nel solo caso in cui il reato abbia interessato (come preparazione, pianificazione o realizzazione) più di uno Stato: associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri; associazione finalizzata al traffico illecito di

sostanze stupefacenti e psicotrope; riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; disposizioni contro le immigrazioni clandestine; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale.

#### 2.3.17 Art. 25 undecies

Con il d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 è stata ulteriormente estesa la responsabilità amministrativa dell'ente in materia di "reati ambientali".

In virtù del nuovo articolo inserito, le nuove ipotesi di reati applicabili sono le seguenti:

- inquinamento ambientale (articolo 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (articolo 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (articolo 452-quinquies c.p.) e circostanze aggravanti (articolo 452-octies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (articolo 452-sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/06, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art. 256);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. 152/06, art. 258);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento di un certificato di analisi dei rifiuti falso; - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 260-bis);
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2);
- inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8);
- inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9).

### 2.3.18 Art. 25 duodecies

Questo articolo è stato previsto dal d.lvo del 16 luglio 2012 n. 109 che ha esteso la normativa anche nel caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, delitto di cui all'art. 22 comma 12 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

### 2.3.19 Art. 25 terdecies

La legge 167/2017 ha introdotto il reato di razzismo e xenofobia, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (ratifica della Convenzione di New York del 1966). In particolare, vengono punite le condotte di propaganda, istigazione e l'incitamento alla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

### Art. 25 quaterdecies

La legge n. 39/2019 ha introdotto la frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

### Art. 25 quinquiesdecies

Il D.L. n. 252/2019 convertito dalla legge n. 157/2019 ha introdotto i seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fattispecie suddivisa in due sub ipotesi in relazione alla gravità del reato);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fattispecie suddivisa in due sub ipotesi in relazione alla gravità del reato);
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Il successivo D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha previsto le seguenti ulteriori ipotesi di reato che rilevano nel solo caso in cui gli illeciti siano commessi dall'ente nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- dichiarazione infedele ex art. 4 D. Lgs. n. 74/2000;
- omessa dichiarazione ex art. 5 D. Lgs. n. 74/2000;



- indebita compensazione ex art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000.

Art. 25-sexiesdecies

Il D. Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 ha introdotto nel novero dei reati presupposto i reati previsti in materia doganale dal D.P.R. n. 43/73.

## **2.4 Sanzioni applicabili**

Per tutti gli illeciti elencati è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria alla quale possono aggiungersi misure cautelari più severe.

In base all'articolo 9 comma 2 del D. Lgs n. 231/2001, le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si distinguono in:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio di attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, divieto di contrarre con la P.A., esclusione da finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi);
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria e la confisca sono obbligatorie, cioè sono sempre disposte in caso di condanna; le sanzioni interdittive (che possono peraltro essere, anche, disposte a titolo di misura cautelare) e la pubblicazione della sentenza di condanna sono invece eventuali.

Resta, tuttavia, da precisare che, in base all'art. 15, per gli Enti che svolgono un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio all'occupazione, il giudice, anziché applicare una sanzione interdittiva temporanea in capo all'Ente, ordina la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario da lui nominato, per un tempo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi. Il profitto conseguito nel corso della gestione dell'Ente da parte del commissario giudiziale viene confiscato.

## **2.5 Requisiti per la costruzione del MOG.**

Gli articoli 6 e 7 dettano le condizioni specifiche per l'esonero dell'Ente dalla responsabilità, distinguendo, come detto, il caso del reato commesso da soggetti in posizione apicale dal caso del reato commesso da loro sottoposti.

La normativa prevede quindi l'adozione da parte degli enti e delle società dei "modelli di organizzazione" diretti a prevenire la commissione di reati.

Alla predisposizione di tali modelli è legato, come detto, il meccanismo di esonero della responsabilità sopra richiamato (si veda l'articolo 6 con onere della prova a carico dell'ente per gli "apicali" e l'articolo 7, come presunzione di esclusione per i "sottoposti"), ovvero di riduzione della responsabilità con effetti sulle sanzioni (articoli 12 e 17) e sulle misure cautelari (articolo 49).

Si tratta, comunque, di una facoltà non di un obbligo, peraltro previsto dal Decreto, ma non dalla legge delega.

Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello di Organizzazione e Gestione, da adottare quale condizione esimente, risponda a determinati requisiti, modulati in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati riscontrabile nel contesto di riferimento (articolo 6, commi 2, 3, 4 e articolo 7 commi 3 e 4).

In sintesi, i requisiti si traducono nella costruzione di un Modello atto a:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che si verifichino i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- conferire ad un organo ad hoc delle funzioni di vigilanza (Organismo di Vigilanza) sul funzionamento e l'osservanza del modello stesso e del suo aggiornamento.
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

### **3 MODELLO ORGANIZZATIVO**

#### **3.1 Origini e principali attività della Fondazione**

Al fine di procedere secondo quanto previsto, è opportuno muovere la presente analisi da origine, scopi e attività della Fondazione.

Come richiamato dallo Statuto, la Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si propone di progettare e realizzare interventi sanitari, sociali e sociosanitari a favore di categorie sociali deboli rappresentate da soggetti con disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali in età post scolare allo scopo di migliorarne la qualità della vita garantendo un ambiente ed un sistema di accoglienza stimolante e protettivo capace di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli assistiti sotto ogni profilo.

La Fondazione, in particolare, persegue i seguenti specifici scopi:

- acquisire, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, adeguate strutture di accoglienza per ospitare, al fine di fornire prestazioni socio assistenziali anche orientate alla rieducazione ed al reinserimento sociale, soggetti appartenenti a categorie sociali deboli e che siano portatori di disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali in età post scolare;
- organizzare, gestire e condurre nel rispetto delle specifiche normative di riferimento, sia direttamente che con l'intervento anche di terze parti specializzate, le strutture di accoglienza di cui alla precedente lett. a) assicurando ospitalità giornaliera ovvero permanente secondo la particolare condizione dell'ospite;
- concordare con Enti e soggetti pubblici competenti istituzionalmente forme e modalità di affidamento e/o collaborazione e/o integrazione con l'obiettivo di ottimizzare l'impiego delle strutture proprietarie gestite e di fornire un servizio di elevato livello alla popolazione bisognosa ed affetta da disabilità, motorie e/o intellettive e/o relazionali residente nel territorio di riferimento corrispondente a quello di azione del Fondatore;
- promuovere, progettare e gestire, direttamente ed in collaborazione con gli Enti pubblici competenti, percorsi ed iniziative di formazione tendenti a preparare personale specializzato e professionalizzato per la cura e l'assistenza degli ospiti delle strutture di accoglienza di cui al punto che precede;
- realizzare indagini, studi, campagne promozionali e di stampa di ogni tipo idonei a perseguire gli scopi sopra richiamati.

La Fondazione svolge, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti di propria operatività istituzionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto 3 luglio 2017, n.112;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate appartenenti alle categorie sopra indicate o di attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche orientate a persone svantaggiate appartenenti alle categorie sopra indicate.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolta, entro i limiti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per perseguire le finalità e svolgere le attività, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzione di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o privati, che siano

considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti. Amministrare beni e risorse degli ospiti delle strutture nell'interesse esclusivo dei medesimi e nel rispetto delle forme di affidamento consentite dalle leggi vigenti tempo per tempo;
- raccogliere fondi, contributi e donazioni, sia provenienti in modo istituzionale dal Fondatore per il quale espleta funzione strumentale sia da soggetti diversi, finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di progetti, strutture, interventi e servizi;
- promuovere e sviluppare contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni, sia pubblici che privati, che possano collaborare o concorrere, a qualsiasi titolo, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, ivi comprese quelle di tipo promozionale, di comunicazione e di pubblica sensibilizzazione, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.

Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione si avvale:

- dei contributi erogati dal Fondatore per la realizzazione di specifici progetti dallo stesso soggetto approvati nel quadro di accordi ed intese anche a carattere pluriennale;
- dei contributi erogati da Enti pubblici e privati in relazione agli accordi convenzionali stipulati con gli stessi;
- dei finanziamenti e contributi derivanti dalla partecipazione a bandi pubblici e privati per la realizzazione di progetti ed attività coerenti con il proprio scopo istituzionale;
- di fondi raccolti attraverso raccolte fondi, sia occasionali sia in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- di avanzi degli esercizi precedenti, in tal modo destinati;
- di proventi delle attività di interesse generale o diverse della Fondazione, e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta, ivi compreso l'eventuale sfruttamento di brevetti e di altri mezzi di protezione delle opere dell'ingegno.

### **3.2 Organi della Fondazione**

L'articolo 6 dello Statuto della Fondazione prevede che sono Organi della Fondazione:

- a) Il Presidente della Fondazione
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) L'Organo di Controllo

Il Presidente della Fondazione svolge le seguenti funzioni:

- a) è il rappresentante legale della Fondazione;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove non sia nominato il Direttore;
- d) assicura l'osservanza dello Statuto e sovrintende alle attività e all'amministrazione della Fondazione stessa.

Il Presidente in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente con funzione vicaria.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri secondo la determinazione che assumerà il Fondatore in occasione del periodico rinnovo dell'organo. Il Fondatore definisce altresì i rispettivi compensi annui valevoli per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore. Il Presidente ed il Vice Presidente sono espressamente indicati dal Fondatore.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione, e quindi di tutti i suoi componenti, dura sei anni.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, il Fondatore nomina il sostituto che durerà nella carica per il periodo residuo che sarebbe spettato al sostituto.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione che provvede alla sua convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il bilancio consuntivo;
- approva il bilancio sociale;
- delibera gli eventuali regolamenti attuativi dello Statuto e quelli eventualmente necessari a disciplinare l'attività della Fondazione;
- può istituire la posizione di lavoro del Direttore, procedendo alla relativa nomina e determinandone il compenso;
- assume il personale dipendente di ogni ordine e grado definendone le competenze, le funzioni ed i compensi nonché gestendone i relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dell'art. 16 del Codice del terzo settore;

nell'esercizio di tale funzione, attesta l'eventuale sussistenza delle comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire le specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale al fine di superare i limiti di cui all'art. 8, c.3, lett. b) del Codice del Terzo settore;

- può delegare a uno dei propri componenti in possesso di adeguati e specifici requisiti professionali determinate funzioni di gestione tecnica ed amministrativa delle strutture operative della Fondazione; in tal caso, il Consiglio determina il contenuto, le condizioni ed i limiti cui è sottoposto l'esercizio della delega e l'eventuale remunerazione specifica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore;
- può delegare a uno o più dei propri componenti, ed anche a terzi, particolari funzioni o incarichi;
- assume ogni altra decisione necessaria per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione e per il suo funzionamento.

Delle adunanze viene redatto verbale da trasciversi nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo della Fondazione è nominato dal Fondatore e può essere a carattere monocratico o, in alternativa, a carattere collegiale. In quest'ultimo caso è composto di tre membri di cui uno, su espressa indicazione del Fondatore, con funzioni di Presidente. Il carattere dell'Organo, monocratico o collegiale, è determinato dal Fondatore in occasione del rinnovo dell'Organo stesso alla sua naturale scadenza e rimane tale per tutta la durata del mandato.

I componenti dell'Organo di controllo sono scelti fra i soggetti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c. Si applica l'art. 2399 c.c.

Il Fondatore definisce i compensi per i componenti dell'Organo di Controllo valevoli per la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, c.3, lett. a) del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo dura in carica sei anni ed i termini del suo mandato coincidono con quelli previsti per il Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e predispone la relazione di commento al bilancio consuntivo del singolo esercizio.

L'Organo di controllo, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, esercita la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso, i componenti dell'organo di controllo sono scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Dell'attività dell'Organo di controllo viene redatto verbale da trascriversi in un apposito libro verbali.

L'Organo di controllo può essere affiancato da un Organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nominato dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità, professionalità.

\*\*\*

Attualmente, la composizione degli Organi sociali risulta la seguente:

Consiglio di Amministrazione:

Presidente: Prof. Avv. Francesco Barachini;

Vice Presidente: Ing. Ambrogio Piu.

Consigliere: Dott. Giovanni Gravina.

Sindaco revisore: Dott. Franco Falorni

Organismo di vigilanza: Dott. Gianni Masserizzi

A capo degli uffici e del personale è preposto il Direttore. Attualmente la carica di Direttore è ricoperta dal Dott. Marco Galli, mentre la carica di Direttore Sanitario è ricoperta dal Dott. Giovanni Gravina.



## **4 ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza**

Un aspetto molto delicato è rappresentato dall'individuazione dell'Organismo di Vigilanza.

E' noto come il Decreto 231 all'articolo 6 comma 1, lett. b) preveda, tra i presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità conseguente alla commissione dei reati da questo indicati, la prova dell'istituzione di un Organismo interno all'Ente, c.d. Organismo di vigilanza (Odv), dotato di specifici ed autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG nonché di curarne l'aggiornamento.

In generale, la normativa di riferimento prevede che all'Odv debbano essere affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del MOG da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partner, etc.;
- verificare l'adeguatezza del MOG in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- proporre all'Organo Amministrativo gli aggiornamenti del MOG in relazione a mutamenti aziendali o normativi.

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- fissare i criteri dell'informativa a proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle "aree di attività sensibili";
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sull'attività della Fondazione attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente a operazioni o atti specifici delle "aree attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del MOG mediante aggiornamenti;
- determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del MOG;
- definire gli strumenti per l'attuazione (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;

- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del MOG.

Da un punto di vista pratico, si dovrà innanzitutto procedere ad individuare gli aspetti costitutivi dell'Odv.

Si tratterà cioè di individuarne gli elementi costitutivi rappresentati dalla composizione (collegiale, ovvero monocratica), dai requisiti soggettivi dei membri dell'Odv, dalle modalità di nomina, revoca e recesso, dalla durata in carica e dai compiti e poteri.

Tali aspetti potranno essere individuati in un separato documento (c.d. "Statuto" dell'Odv) il cui contenuto contemplerà la configurazione dell'organismo fino ad eventuale nuova e successiva deliberazione così da fornire anche la prova documentale dell'avvenuta istituzione.

Secondo la miglior interpretazione sistematica della norma in riferimento alle Fondazioni, si ritiene più corretto prevedere l'approvazione di un separato "Statuto" dell'Odv da parte del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà altresì alla nomina effettiva del/dei componente/i.

Circa la composizione dell'organismo (monocratica, ovvero plurisoggettiva), va evidenziato che la normativa in materia non fornisce una precisa indicazione, ma riconduce l'idoneità allo svolgimento della sua funzione alla presenza dei requisiti personali dell'autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione unitamente ai mezzi organizzativi necessari per l'esercizio della funzione stessa, tenuto conto della concreta attività della Fondazione.

Per una maggiore autonomia ed indipendenza unitamente alla necessaria caratterizzazione della qualità dei componenti si potrebbe designare un professionista esterno indipendente e dotato di specifiche competenze economiche e di organizzazione aziendale.

## **4.2 Rapporti tra destinatari e ODV**

All'osservanza del modello organizzativo sono tenuti tutti i soggetti operanti all'interno della Fondazione. Tali soggetti potranno, per aspetti interpretativi o relativamente a quesiti sul modello, rivolgersi all'Organismo.

Allo stesso Organismo dovranno essere trasmessi, a cura delle funzioni dell'Ente coinvolte, le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti ed alle verifiche aventi ad oggetto le condotte previste dal modello, nonché di tutti quegli eventi che siano in qualche modo attinenti a tali reati. L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato di ogni cambiamento avente ad oggetto sia il Modello che la struttura della Fondazione. L'Organismo, di concerto con le funzioni preposte, potrà adottare proprie disposizioni operative che stabiliscano modalità e termini per

la gestione e diffusione di notizie, dati e altri elementi utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo dell'organo stesso.

### **4.3 Caratteristiche funzioni e compiti**

In linea con quanto stabilito dal D. Lgs. n. 231/01, l'Organismo di Vigilanza possiede le seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

In via generale, esso:

- svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del modello con impegno e con i necessari poteri di indagine;
- cura l'attuazione del modello e ne assicura il costante aggiornamento.

In particolare, come peraltro già evidenziato poco sopra, l'OdV, sulla base di un programma annuale di interventi, deve tra l'altro:

- vigilare affinché le procedure e i controlli siano posti in essere e documentati in maniera conforme;
- vigilare affinché i principi etici siano rispettati;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01;
- segnalare eventuali carenze o inadeguatezze del Modello nella prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01 e verificare che i competenti organi della Fondazione provvedano a dar corso alle misure correttive;
- suggerire procedure di verifica adeguate;
- avviare indagini interne nel caso si sia evidenziata o sospettata la violazione del Modello, ovvero la commissione di reati;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e l'effettiva comprensione del Modello tra i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che abbiano comunque rapporti con la Fondazione, predisponendo la documentazione interna ovvero specifiche sessioni di formazione, necessarie affinché il Modello possa essere compreso ed applicato;
- coordinarsi con il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ai sensi delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, al fine di assicurare un raccordo costante ed un'integrazione progressiva delle rispettive competenze;

- coordinarsi con i responsabili delle varie funzioni presenti in Fondazione per il controllo delle attività nelle aree rischio e confrontarsi con essi su tutte le problematiche relative all'attuazione del Modello;
- proporre eventuali e/o necessari aggiornamenti del Modello, adeguandolo alle normative sopravvenute ovvero ai mutamenti organizzativi della Fondazione;
- procedere all'aggiornamento periodico della mappatura dei rischi;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello.

Per il corretto svolgimento dei propri compiti l'ODV:

- ha libero accesso, senza necessità di alcun consenso preventivo, a tutta la documentazione presente in Fondazione e può acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili (tranne i dati sensibili degli ospiti).

#### **4.4 Informazioni da parte di dipendenti collaboratori e terzi**

Qualsiasi informazione, comunicazione e documentazione, anche se proveniente da terzi, riguardante l'attuazione del Modello va inoltrata all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica [odv@dopodinoipisa.org](mailto:odv@dopodinoipisa.org).

Allo stesso indirizzo di posta elettronica ([odv@dopodinoipisa.org](mailto:odv@dopodinoipisa.org)) vanno altresì inoltrate le segnalazioni, provenienti sia da soggetti apicali che sottoposti, aventi ad oggetto una presunta violazione del Modello o del Codice Etico.

Tutte le comunicazioni/segnalazioni devono essere effettuate in forma non anonima. Tuttavia, le segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità sopra indicate, saranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 179/2017:

- il titolare della funzione di OdV, - quale membro esterno dell'Organismo e quale unico destinatario della segnalazione - si fa garante della riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato;

- la Fondazione assicura che non verranno tollerati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La segnalazione di presunte violazioni del Modello o del Codice Etico:

- deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti;
- non deve essere utilizzata per rappresentare lamentele personali;
- non può contenere accuse che il segnalante sa essere false;
- non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui lo stesso abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita.

Resta ovviamente impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria. Le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione saranno passibili di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare:

- se la segnalazione integra i presupposti previsti dalla legge 179/2017 per la sua procedibilità;
- se la segnalazione ha lo scopo di sottoporre all'attenzione dell'Ente un comportamento che pone a rischio la sua attività e/o i terzi, e non una mera lamentela;
- quanto è grave e urgente il rischio per l'Ente e/o per i terzi;
- se la segnalazione contiene sufficienti elementi per poter essere verificata o se, al contrario, risulta troppo generica e priva degli elementi necessari per una successiva indagine.

L'OdV, valutata la segnalazione una semplice lamentela personale, procederà all'archiviazione della stessa, informando della cosa il segnalante.

Qualora l'OdV ritenesse la segnalazione eccessivamente generica, contatterà il segnalante, al fine di acquisire elementi utili all'indagine. Nel caso in cui non siano forniti elementi ulteriori o siano comunque forniti elementi ritenuti insufficienti, l'OdV procederà all'archiviazione della segnalazione.

Nel caso, invece, in cui l'OdV ritenga necessaria la verifica, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza.

Sarà compito dell'OdV:

- compilare un report finale dell'indagine, proponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali iniziative, anche di natura sanzionatoria, da adottare;
- procedere all'archiviazione di tutta la documentazione pertinente l'indagine, incluso il report, in modo idoneo ad evitare l'accesso di terzi alle informazioni e documenti;
- fornire un feedback al segnalante in merito all'attività svolta. Ciò al fine di rassicurarlo del fatto che la segnalazione è stata presa in considerazione e valutata.

#### **4.5 Modalità di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza**

Tutte le segnalazioni, comunicazioni e le informazioni rivolte all'Organismo di Vigilanza devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica odv@dopodinoipisa.org al quale solo l'OdV stesso può accedere attraverso l'identificazione di un proprio ID e della relativa PASSWORD.

L'OdV deve obbligatoriamente comunicare al mittente del messaggio l'avvenuta lettura del contenuto del messaggio di posta elettronica ricevuto; tale riscontro certifica l'avvenuta ricezione e lettura del contenuto del messaggio.

Le comunicazioni periodiche ed ufficiali previste dal MOG devono essere inviate direttamente all'OdV per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica sopra evidenziato.

L'originale cartaceo di tali comunicazioni deve essere consegnato all'Ufficio Affari generali e amministrazione per la sua archiviazione tra i documenti dell'OdV.

## **5 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

Nel contesto della Fondazione dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nella Parte Speciale del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

In merito alla selezione del personale, la Funzione competente dovrà effettuare nei confronti delle persone assunte un'adeguata informativa relativamente al proprio codice di condotta riassunto nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Fondazione.

### **5.1 Formazione del personale**

La formazione e l'informazione del personale, in merito alla previsione normativa e all'attuazione del Modello, è operata dal Direttore.

La stessa risulterà così articolata:

- consegna di una nota informativa;
- seminario iniziale di formazione;
- seminario/circolari di aggiornamento quando necessario.

L'intensità della formazione dovrà essere calibrata sull'effettivo coinvolgimento dei singoli destinatari in relazione al ruolo svolto nella Fondazione (personale direttivo; personale con funzione di rappresentanza; personale di aree a rischio; altro personale).

### **5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner**

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali si intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership, rapporto di collaborazione o porre in essere operazioni in "aree di attività a rischio".

Saranno fornite ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle procedure adottate dalla Fondazione sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## **6 SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 Principi generali**

Aspetto essenziale per l'efficacia del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, prevede che “i Modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari determinate ai sensi del Decreto prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello possano determinare.

### **6.2 Sanzioni per i dipendenti**

Le disposizioni del Modello sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà sanzionata sulla base delle previsioni e dei criteri contenuti nel CCNL applicato.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite e portate a conoscenza dei dirigenti e dei dipendenti in conformità di quanto previsto dalla L. n. 300/1970 e dal CCNL applicato.

### **6.3 Sanzioni per i componenti gli Organi della Fondazione**

Qualora violazioni delle previsioni del Modello siano commesse da membri degli Organi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni e che potranno consistere nell'archiviazione del procedimento, nel caso in cui non sia stata



accertata alcuna violazione, ovvero, in caso contrario, nel rimprovero verbale, nella censura scritta e, nei casi più gravi, nella sospensione o revoca.

Qualora la violazione sia stata commessa da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, adotterà i provvedimenti ritenuti più opportuni.

#### **6.4 Misure nei confronti di collaboratori e lavoratori autonomi e terzi**

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto Modello potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

In ogni caso di violazione, l'autore del fatto e i soggetti che ne abbiano la responsabilità anche solo per colpa saranno chiamati a rispondere dei danni d'ogni genere provocati alla Fondazione.

#### **6.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni**

La tipologia e l'entità delle specifiche sanzioni verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, e comunque in base ai seguenti criteri di carattere generale:

- elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la violazione;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, ai precedenti ruoli, compiti o funzioni, alla reiterazione del comportamento, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L'eventuale irrogazione della sanzione, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà essere ispirata ai principi di tempestività, immediatezza ed equità.

Ai fini dell'irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata anche attraverso l'elusione fraudolenta del Modello, ancorchè costituisca un'esimente dalla responsabilità dell'Ente, verrà considerata di pari gravità alla commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso.

## **6.6 Ambito di applicazione**

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b), 6 e 7 del Decreto, le sanzioni previste potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti di chi ponga in comportamenti consistenti in:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle attività di documentazione, conservazione, e controllo degli atti previsti nelle singole procedure, in modo tale da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- omessa vigilanza del Direttore, quale soggetto apicale della struttura, sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- omessa vigilanza dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti al fine di verificare la corretta ed effettiva applicazione delle disposizioni del Modello;
- mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale dei processi interessati dal Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, distruzione o l'alterazione della documentazione prevista ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti;
- segnalazioni di illeciti rivelatisi poi falsi, calunniosi o diffamatori;
- atti ritorsivi o discriminatori nei confronti di un segnalante un illecito;
- mancata verifica da parte dell'ODV delle segnalazioni pervenute;
- violazione degli obblighi di riservatezza associati alla gestione delle segnalazioni.